

Aggiornamento Normativo

N. 67 / 2015

Del 29 maggio 2015

- 1 S.R.L. UNIPERSONALE: APPROVATO IL TESTO DI COMPROMESSO DEL CONSIGLIO UE**
- 2 BRRD: EBA PUBBLICA LE PROPRIE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DELLE DIVERSE SITUAZIONI NELLE QUALI UN ENTE È CONSIDERATO IN DISSESTO O A RISCHIO DI DISSESTO**
- 3 CRD IV: EBA PUBBLICA UNA VERSIONE AGGIORNATA DELLE LINEE GUIDA RELATIVE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DIVERSE DALLA NEGOZIAZIONE**
- 4 SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI: EBA PUBBLICA UN SET DI LINEE GUIDA**
- 5 TRASPARENZA FISCALE: SOTTOSCRITTO ACCORDO TRA UNIONE EUROPEA E SVIZZERA**
- 6 NUOVI REATI AMBIENTALI E MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LA L. N. 68/2015**
- 7 DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA UNA NOTA ESPLICATIVA**
- 8 INTERMEDIARI FINANZIARI: LE NOVITÀ NELLA NOTA ESPLICATIVA DEL NOTARIATO**

1) S.R.L. UNIPERSONALE: APPROVATO IL TESTO DI COMPROMESSO DEL CONSIGLIO UE

In data 28 maggio 2015, il Consiglio UE ha approvato un [testo di compromesso](#) riguardante la proposta di Direttiva relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, presentata dalla Commissione lo scorso 9 aprile.

La bozza di Direttiva, con l'obiettivo di facilitare le attività transfrontaliere delle imprese, richiede agli Stati membri di prevedere all'interno dei propri ordinamenti giuridici una forma societaria che rispetti requisiti analoghi in tutti gli Stati membri. Tale previsione permetterebbe di abbattere significativi ostacoli e barriere all'interno del mercato unico al fine di promuovere l'economia e l'occupazione, a beneficio soprattutto delle PMI.

La bozza di Direttiva prevede, in particolare:

- la possibilità di costituire la società tramite una procedura on-line, abbattendo sensibilmente i costi amministrativi di avviamento dell'attività; e
- un capitale sociale minimo pari a 1 Euro: gli Stati Membri dovranno adottare le misure ritenute idonee al fine di garantire i diritti dei creditori sociali, quali riserve minime obbligatorie, test di bilancio o dichiarazioni di solvibilità.

Le norme relative alla separazione fra la sede sociale e la sede amministrativa e quelle riguardanti la partecipazione dei lavoratori alla gestione rimarranno di competenza dei singoli Stati Membri.

2) BRRD: EBA PUBBLICA LE PROPRIE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DELLE DIVERSE SITUAZIONI NELLE QUALI UN ENTE È CONSIDERATO IN DISSESTO O A RISCHIO DI DISSESTO

In data 26 maggio 2015, l'EBA ha pubblicato le proprie [Linee Guida](#) in materia di interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell'art. 32 (6) della Direttiva 2014/59/UE ("BRRD").

Le Linee Guida mirano a promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione nell'Unione Europea per quanto attiene all'attivazione del meccanismo di risoluzione nei confronti di enti creditizi e imprese di investimento.

La valutazione relativa alla sussistenza di una situazione di dissesto ovvero di una situazione di rischio di dissesto rappresenta, infatti, uno dei tre elementi che devono necessariamente sussistere per l'attivazione del predetto meccanismo.



Le Linee Guida troveranno applicazione a partire dall'1 gennaio 2016. L'EBA nei prossimi mesi provvederà a pubblicare la traduzione delle Linee Guida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.

3) CRD IV: EBA PUBBLICA UNA VERSIONE AGGIORNATA DELLE LINEE GUIDA RELATIVE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DIVERSE DALLA NEGOZIAZIONE

In data 22 maggio 2015, l'EBA ha pubblicato una versione aggiornata delle [Linee Guida](#) sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (IRRBB), di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (CRD IV).

Le Linee Guida sono suddivise in due sezioni:

- (i) la prima contiene una versione aggiornata degli Orientamenti CEBS del 3 ottobre 2006 introducendo previsioni più specifiche in merito alla gestione degli IRRBB;
- (ii) la seconda delinea alcuni aspetti chiave che devono essere presi in considerazione con riferimento alla gestione degli IRRBB indicando, altresì, i criteri che gli enti dovrebbero considerare nel valutare gli IRRBB nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Le Linee Guida, destinate alle Autorità competenti, saranno applicabili dall'1 gennaio 2016. Con l'entrata in vigore delle Linee Guida saranno abrogati gli Orientamenti CEBS.

L'EBA nei prossimi mesi provvederà a pubblicare la traduzione delle Linee Guida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea.

4) SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI: EBA PUBBLICA UN SET DI LINEE GUIDA

In data 28 maggio 2015, l'EBA ha pubblicato un set di Linee Guida dirette ad assicurare un'applicazione uniforme dei nuovi meccanismi di finanziamento previsti nella Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Nello specifico sono state pubblicate:

- [Linee Guida](#) in materia di calcolo dei contributi dovuti con riferimento ai sistemi di garanzia dei depositi ai sensi dell'art. 13 (3) della Direttiva 2014/49/UE;

- [Linee Guida](#) sugli impegni di pagamento quale modalità di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi dell'art. 10 (3) della Direttiva 2014/49/UE.

I sistemi di garanzia dei depositi e le autorità competenti sono tenute ad attuare le disposizioni contenute nelle Linee Guida entro il 31 dicembre 2015.

5) TRASPARENZA FISCALE: SOTTOSCRITTO ACCORDO TRA UNIONE EUROPEA E SVIZZERA

In data 27 maggio 2015, l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica hanno sottoscritto un [accordo](#) sulla trasparenza fiscale.

Tale accordo, che costituisce un aggiornamento del precedente sottoscritto nel 2004, è diretto a migliorare il rispetto della normativa fiscale a livello internazionale e costituisce un passo importante nella lotta contro l'evasione fiscale.

Nello specifico, l'accordo prevede uno scambio automatico di informazioni tra l'Unione Europea e la Svizzera con riferimento alle posizioni fiscali dei soggetti residenti nel proprio territorio.

In particolare le autorità fiscali degli stati membri e della Svizzera potranno:

- identificare in modo certo i propri contribuenti;
- gestire e attuare le relative norme fiscali in situazioni transfrontaliere;
- valutare il rischio di evasione;
- evitare investigazioni superflue.

L'accordo entrerà in vigore il 1 gennaio 2017.

6) NUOVI REATI AMBIENTALI E MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LA L. N. 68/2015

In data 28 maggio 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2015 la legge 22 maggio 2015, n. 68 recante nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

In particolare si segnala che il provvedimento ha apportato modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



Il provvedimento è entrato in vigore il 29 maggio 2015.

7) DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA UNA NOTA ESPLICATIVA

In data 26 maggio 2015, Banca d'Italia ha pubblicato sul Bollettino di Vigilanza n. 5, maggio 2015, una [nota esplicativa](#) relativa al regime transitorio per il passaggio all'albo unico da parte di soggetti operanti nel settore finanziario.

La nota fornisce chiarimenti per l'esatta individuazione della tempistica prevista dalla normativa per l'iscrizione al nuovo albo (cd. albo unico) di cui all'art. 106 TUB.

Nello specifico l'istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'albo unico dovrà essere presentata:

- a decorrere dall'11 luglio 2015 ed entro l'11 ottobre 2015 per gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma, inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, in quanto appartenenti a gruppi bancari, e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I medesimi termini trovano applicazione anche nei confronti di soggetti che svolgono attività di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione;
- entro il 12 febbraio 2016 per le società fiduciarie previste dall'art. 199, comma 2, TUF (come modificato dal d.lgs. n. 141/2010) e per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB e non inclusi nella vigilanza consolidata bancaria.

Gli intermediari finanziari attualmente iscritti negli elenchi generali di cui agli articoli 106 e 107 del TUB (ante riforma) e le società fiduciarie previste dall'attuale art. 199, comma 2, del TUF, possono continuare ad operare sino al 12 maggio 2016.

L'Autorità di Vigilanza ha specificato inoltre come:

- le società che hanno presentato l'istanza nei predetti termini potranno continuare ad operare anche in pendenza del relativo procedimento di autorizzazione;
- decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non hanno presentato l'istanza sono tenuti a deliberare la liquidazione della società o a modificare il proprio oggetto sociale eliminando ogni riferimento alle attività riservate;
- le società fiduciarie che non abbiano presentato l'istanza entro il termine sopra indicato sono tenute ad eliminare le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo unico, in mancanza di tale

adempimento decadono dall'autorizzazione di cui all'art. 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966.

8) INTERMEDIARI FINANZIARI: LE NOVITÀ NELLA NOTA ESPLICATIVA DEL NOTARIATO

In data 26 maggio 2015 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato una [*nota esplicativa*](#) sulle recenti novità introdotte in materia di intermediari finanziari, introdotte con il Decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 e con la Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari").

La nota, dopo aver riepilogato i tratti principali della riforma del Titolo V del TUB, si focalizza sulle principali novità introdotte dalla Circolare di Banca d'Italia e il relativo regime transitorio previsto dall'art. 10 del d.lgs. 141/2010.